



Delibera 161/23/CONS
Consultazione sulla proroga WLL 26 GHz

Contributo di EOLO S.p.A.

Versione accessibile

EOLO SpA

Via Gran San Bernardo, 12 - 21052 Busto Arsizio (VA) Italy

PI 02487230126 - R.E.A. 339475 - Reg. Imprese VA 02487230126

Capitale sociale € 10.000.000 i.v. - Direzione e Coordinamento Zoncolan Holdco S.p.A.

T 02.3700851 - eolo@pec.eolo.it

eolo.it

2.1) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare riguardo al contesto di riferimento sin qui riassunto?

La Scrivente ritiene esaustivo quanto rappresentato da codesta Autorità in merito al contesto di riferimento relativo alla banda 26 GHz, caratterizzato da: i) criticità sul raggiungimento degli obiettivi di spegnimento dei collegamenti radio a 26 GHz entro il 31 dicembre 2024; ii) la consapevolezza, da parte dei titolari dei diritti d'uso WLL, della necessità di investire in tecnologie "*future proof*" come il 5G; iii) l'esigenza di avere un quadro regolatorio certo e di ampio orizzonte temporale e iv) la necessità di conoscere la reale futura disponibilità del 26 GHz "basso", sulla base degli utilizzi da parte della Difesa.

EOLO, inoltre, ritiene importante esporre alcune considerazioni aggiuntive su quanto espresso da codesta Autorità in relazione al futuro uso della banda.

Come viene riportato nel paragrafo 11, l'ultima revisione del PNRF ha introdotto la nuova attribuzione della porzione di banda 24.25-26.5 GHz, con statuto primario al servizio mobile, escluso mobile aeronautico, necessaria per l'utilizzo con i sistemi 5G.

Più in dettaglio, la nuova formulazione della **nota 249C del PNRF**, prevede la designazione, su base non esclusiva, dell'intera banda 24.25-27.5 GHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

È quindi evidente che tra i servizi contemplati dalla nota 249C rientri a pieno titolo anche il servizio FWA 5G. Ed infatti la stessa Autorità riconosce che la banda a 26 GHz "*risulta particolarmente idonea alla fornitura di servizi di comunicazioni elettronica di elevata capacità*" tra cui le "***applicazioni di tipo Fixed Wireless Access (FWA) che ambiscono a raggiungere prestazioni dell'ordine del Gbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico, non solo in ambito rurale***". (par. 12).

EOLO non può che apprezzare tale riconoscimento da parte dell'Autorità che rafforza quanto evidenziato dalla Scrivente in più sedi, in ultimo nel riscontro alla precedente consultazione pubblica relativa alla banda in oggetto. La disponibilità di adeguate porzioni di spettro ad onde millimetriche, secondo le nuove condizioni tecniche armonizzate, consentirà agli operatori fissi *wireless* di sfruttare appieno le potenzialità dell'FWA per offrire servizi di connettività a 1 Gbps e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di connettività nazionali ed europei, attraverso una strategia di sviluppo basata su un **corretto mix fra tecnologie complementari** dove l'FTTH è la tecnologia *mainstream* nei centri urbani, mentre l'FWA mmWave si afferma come soluzione *future-proof* e



sostenibile – sia per costi e tempi di realizzazione che per prestazioni - nelle aree orograficamente più complesse.

Deve quindi considerarsi superata l'ambiguità più volte riscontrata in passato sugli utilizzi specifici della banda 26 GHz, in qualità di banda pioniera per lo sviluppo del 5G, da parte degli operatori FWA. La precisazione è doverosa in quanto si è osservato, anche in ambito europeo¹, che talvolta l'uso della banda 26 GHz in ottica 5G venisse erroneamente considerato ad appannaggio dei soli servizi mobili mentre, come correttamente riportato dall'Autorità, **la banda a 26 GHz si presta ad essere utilizzata dagli operatori fissi wireless per servizi FWA che rappresentano uno dei principali use case 5G per fornire servizi di connettività fissa ad altissima capacità, soprattutto in aree rurali a bassa densità abitativa.**

3.1) Il rispondente esponga le proprie osservazioni sulle proposte presentate ai fini della disciplina della proroga dei diritti d'uso WLL esistenti.

EOLO concorda con l'Autorità che l'uso più efficiente della banda in oggetto implicherebbe un *major refarming* ed una rapida assegnazione dei blocchi a 26 GHz in base alle nuove condizioni tecniche armonizzate, per permettere il pieno sviluppo del 5G in linea con gli obiettivi comunitari.

La Scrivente, tuttavia, ritiene condivisibile la proposta di autorizzare un'ulteriore proroga fino al 2026, in ragione del fatto che a tutt'oggi mancano alcuni elementi rilevanti per la futura pianificazione e assegnazione della porzione inferiore della banda 26 GHz, primo fra tutti la verifica puntuale delle risorse spettrali che resteranno in uso alla Difesa.

La proroga di ulteriori due anni, inoltre, è un valido strumento per rispondere alle criticità rappresentate dalla maggioranza degli attuali assegnatari in merito alle sfidanti tempistiche di spegnimento, in considerazione del particolare contesto economico e geopolitico nel frattempo sviluppatosi.

In merito al ruolo dei servizi WLL ad oggi erogati nella banda a 26 GHz, EOLO non può che confermare quanto osservato da codesta Autorità. **È innegabile, infatti, che i servizi di connettività**

¹ DRAFT RSPG Opinion on "The development of 6G and possible implications for spectrum needs and guidance on the rollout of future wireless broadband networks", par. 2.1, "the band 24.25-27.5 GHz as a pioneer band for 5G above 24 GHz (mmWave). In order to support development of the broadband market, RSPG recommended also to harmonise this frequency band before 2020 and to make part of the available bands. RSPG noted that roll-out of 5G in this band was expected to be progressive, starting in major urban centres according to some business models, without excluding other areas (i.e., rural areas) based on other business models. **RSPG also noted that in some MSs mobile network operators are the main users of this frequency band for fixed service."**



wireless fissi abbiano finora giocato un ruolo importante in Italia, soprattutto per colmare il divario digitale a livello locale e in zone rurali, tendenzialmente meno remunerative della media nazionale.

Tale ruolo potrà essere ulteriormente rafforzato con la nuova assegnazione della banda 26 GHz “bassa” in ottica 5G per la realizzazione di reti FWA mmWave, potendo l’FWA 5G “contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di connettività gigabit per tutti gli utenti finali di rete fissa definiti in ambito comunitario”, così come riconosciuto da codesta Autorità (par. 34 del documento in consultazione).

In conclusione, la proroga fino al 2026 rappresenta un importante strumento di bilanciamento degli interessi del mercato:

- nelle more dell’avanzamento dei Piani del Governo, viene garantita la continuità dei servizi di connettività *wireless* a banda larga e ultra-larga nelle zone remote del Paese, rendendo più gradualmente e sostenibili i piani di migrazione degli attuali assegnatari;
- **nel breve termine, si dovrà procedere alla riassegnazione della banda 26 GHz “bassa” in modo da porre le basi per la realizzazione di reti FWA 5G ad altissima capacità (VHCN) che risultano imprescindibili per fornire connessioni a 1 Gbps nelle aree rurali del Paese e consentire il raggiungimento della copertura Gigabit del Paese, come previsto dalla Strategia BUL del Governo.**

A tal fine, **l’auspicio è che si possa procedere ad una rapida riassegnazione della banda a 26 GHz** mediante procedure competitive che scongiurino forme di mero accaparramento di frequenze ed al tempo stesso valorizzino quegli operatori che hanno dimostrato negli anni di fare un uso efficiente ed effettivo dello spettro assegnato.

Inoltre, si ritiene opportuno che **le nuove procedure di assegnazione dei diritti in banda 26 GHz siano avviate con largo anticipo (entro il 2025)** rispetto la scadenza dei diritti, in modo da garantire un utilizzo efficiente della banda ed assicurare al mercato la necessaria certezza regolamentare per progettare gli investimenti futuri.

3.2) Il rispondente concorda con la modalità di quantificazione proposta per i contributi da pagare per i diritti d’uso WLL nel periodo di proroga?

L’Autorità ritiene congruo, nonché ragionevole e non discriminatorio, confermare la metodologia di quantificazione dei contributi già adottata per la precedente proroga.



Come descritto nella precedente consultazione pubblica², **la proposta di cui sopra corrisponde in realtà all'applicazione della metodologia utilizzata in tutte le misure di proroga finora autorizzate**, dove il valore dei contributi è stato calcolato prendendo come riferimento la misura per equivalente dei contributi vigenti, incrementata di un tasso di rivalutazione monetario e di un fattore del 30%.

Occorre tuttavia evidenziare che **le proroghe ad oggi concesse**, per le quali si è utilizzata la metodologia sopra descritta (e che l'Autorità propone di applicare anche al caso di specie), **hanno sempre riguardato un periodo temporale di gran lunga superiore rispetto alla proroga di soli due anni. Nello specifico, le proroghe sono state concesse per periodi di tempo sufficientemente lunghi (dai 6 agli 11 anni), tali da consentire un piano di sviluppo ed evoluzione della rete wireless/mobile sulle frequenze oggetto di proroga.**

Nel caso in oggetto, invece, siamo in presenza di una **fattispecie completamente diversa, ovvero di "proroga tecnica" di soli 2 anni**, funzionale al progressivo spegnimento degli impianti, con migrazione della clientela.

Ebbene, **l'avvicinarsi delle due disposizioni normative che hanno definito una "mini-proroga" (o "proroga tecnica" come definita dall'Autorità) nella banda 26 GHz non ha chiaramente consentito il pieno utilizzo della banda visti gli obblighi stringenti di spegnimento**, prima entro il 2024 (disposizione intervenuta con un preavviso di meno di due anni rispetto la scadenza dei diritti), ed ora entro il 2026 (novità introdotta a poco più di un anno dal precedente dettato normativo).

Non può non rilevarsi, dunque, l'esigenza di applicare una metodologia diversa che tenga conto della peculiarità della fattispecie in cui la proroga è esclusivamente finalizzata a dare il "tempo tecnico" per spegnere le frequenze, garantendo al tempo stesso la continuità del servizio ai clienti finali. In tal senso **si ritiene congruo proporre che sia quantomeno eliminata la maggiorazione del 30%**, in ragione della mancata capacità degli operatori di poter sfruttare i propri diritti d'uso nella banda per lo sviluppo della propria rete in quanto l'asset è destinato a cessare senza possibilità di nuovi investimenti.

Si aggiunga inoltre che **il decreto PNRR-ter prevede che il contributo per la proroga sia identificato tenendo in considerazione "la durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga"**.

² Delibera, par. 87 *"Nel periodo di proroga, gli attuali assegnatari sono tenuti a corrispondere i contributi per l'utilizzo dello spettro. **In tutte le misure di proroga finora autorizzate, il valore dei contributi è stato quello della misura per equivalente dei contributi vigenti, incrementata di un tasso di rivalutazione monetario e di un fattore del 30%. Tale misura è stata utilizzata anche nel caso della proroga delle frequenze per servizi WLL nella banda "gemella" 28 GHz, di cui alla delibera n. 426/21/CONS**"*.



A parere della Scrivente, la durata del diritto d'uso (ovvero soli due anni) ed il progressivo spegnimento non sono parametri da considerare solo in ottica di incentivazione alla liberazione anticipata della banda, bensì devono essere innanzitutto utilizzati per la determinazione del contributo da pagare in caso di proroga fino al dicembre 2026.

A tal proposito, si tenga presente che, in aggiunta ai contributi di proroga dei diritti d'uso, **la progressiva dismissione dei collegamenti a 26 GHz impone agli assegnatari l'ulteriore pagamento dei contributi dei collegamenti nelle bande alternative (e.g. 32 GHz), necessari per la migrazione dei clienti e/o dei link di backhauling.**

OMISSIS

In definitiva, la metodologia proposta non tiene in considerazione la durata limitata della proroga, né il progressivo spegnimento delle frequenze a 26 GHz (con conseguente accensione di bande alternative), in quanto:

1. non si discosta dalla metodologia utilizzata nelle proroghe delle altre bande di frequenza (che - ricordiamo - sono state concesse garantendo il pieno sfruttamento dei diritti e la continuità dei servizi offerti per una durata fino ad 11 anni)
2. non prevede misure compensative per mitigare lo squilibrio creatosi e gli extra-costi che gli assegnatari devono sostenere per migrare i link su frequenze alternative.

Si tenga presente, infatti, che gli operatori assegnatari, che ad oggi utilizzano lo spettro in modo effettivo, difficilmente potranno beneficiare degli sconti, previsti solo in caso di spegnimento anticipato.

OMISSIS

.³ Lo spegnimento con restituzione anticipata di un intero blocco di frequenza implicherebbe la migrazione di tutti i link cliente e di backhauling afferenti al blocco, ipotesi che appare di difficile attuazione vista la numerosità dei collegamenti su tutto il territorio nazionale.

In conclusione, **la Scrivente ritiene congruo proporre una metodologia di valorizzazione dei contributi per i diritti d'uso che, indipendentemente dalla restituzione anticipata delle frequenze,**

³ OMISSIS

tenga in considerazione che trattasi di “proroga tecnica”, finalizzata esclusivamente allo spegnimento delle frequenze a 26 GHz ed alla migrazione dei link su frequenze alternative.

A tal fine, si propone di quantificare i contributi per la proroga degli attuali diritti d’uso prendendo a riferimento la base d’asta WLL, senza applicare alcuna maggiorazione.

In aggiunta si richiede la previsione di sconti sui contributi dei collegamenti in bande alternative necessari alla migrazione dei link da dismettere, da applicare fino alla scadenza del periodo di proroga, dicembre 2026.

3.3) Il rispondente concorda con la proposta di introdurre degli sconti sui predetti contributi, per tener conto del progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga?

La Scrivente ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità di applicare uno sconto sul pagamento dei contributi WLL in caso di spegnimento anticipato delle frequenze per incentivare la rapida liberazione della banda.

Tuttavia, come anticipato in riscontro alla precedente domanda, il rilascio anticipato delle frequenze è di difficile applicazione potendo intervenire, ad avviso della Scrivente, solo in limitati casi residuali.

Si ribadisce, pertanto, **la necessità di intervenire innanzitutto per mitigare lo svantaggio competitivo degli attuali licenziatari ed effettivi utilizzatori della banda 26 GHz**, tramite l’applicazione di sconti che siano indipendenti dalla restituzione anticipata delle frequenze.

Come misura aggiuntiva, EOLO ritiene congrua la previsione di ulteriori sconti da applicare in caso di restituzione anticipata delle frequenze per incentivare un rapido passaggio ai sistemi armonizzati.

3.4) Il rispondente ritiene condivisibile quanto proposto in merito all’entità degli sconti sui contributi e alle relative modalità applicative?

In merito all’entità dello sconto, l’Autorità propone una riduzione fino ad un massimo del 50%, proporzionale al periodo di dismissione anticipata rispetto al massimo periodo di proroga (2 anni), con una granularità di 3 mesi.

In tale fattispecie, viene richiesto agli operatori di comunicare l’anticipato spegnimento con un preavviso di almeno 6 mesi, mentre in relazione alle modalità operative per la determinazione dei pagamenti e l’attribuzione degli sconti, l’Autorità rimanda a quanto verrà fissato dal MIMIT in un successivo momento.



Il Ministero dovrà rendicontare anche all’Autorità, entro il 31 marzo 2025, la progressiva disponibilità dello spettro nella banda, tenuto anche conto degli utilizzi della Difesa e della loro possibile razionalizzazione, ai fini della predisposizione del futuro regolamento di assegnazione.

Premesso quanto sopra in merito alla peculiarità della proroga tecnica, ed alla necessità di identificare *in primis* una metodologia di calcolo dei contributi che si adatti al caso di specie, la Scrivente ritiene congrua l’entità degli sconti previsti per la fattispecie di spegnimento anticipato.

Sulle modalità applicative, non essendo noti i dettagli, ci si riserva di integrare il posizionamento a valle delle ulteriori indicazioni che saranno fornite nelle sedi che il Ministero e/o l’Autorità riterranno più opportune. **Si coglie l’occasione, tuttavia, per ribadire l’importanza di garantire in modo rapido un quadro regolamentare certo che consenta al mercato non solo di finalizzare i propri piani di dismissione in modo sostenibile ma anche di programmare gli investimenti futuri.**